



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 200/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE 2000 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE 2000”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 38-BIS, COMMA 9, DEL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.
(CONTESTAZIONE 2/16/CORECOM MARCHE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*» come modificata, da ultimo, 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Marche, del 27 marzo 2001, n. 8, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” (di seguito CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 340/15/CONS del 16 maggio 2013, recante “*Delega di funzioni al comitato Regionale per le comunicazioni Marche*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, il CO.RE.COM. Marche, in data 22 gennaio 2016, affidava, a seguito di procedura di gara, alla Società Ca.re.s. srl il servizio di monitoraggio della Società Tele 2000 s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele 2000” e di seguito Società), in materia di obblighi di programmazione, garanzia dell’utenza, pubblicità, pluralismo sociale e politico.

Su richiesta del CO.RE.COM. la Società Ca.re.s. srl esaminava la programmazione della Società Tele 2000 s.r.l., relativa alla settimana compresa tra il 23 e il 29 novembre 2015.

In data 22 marzo 2016 la Società Ca.re.s. Srl trasmetteva al CO.RE.COM. il rapporto predisposto in esito all'attività di monitoraggio svolta (acquisito agli atti con prot.n. 01468 del 22 marzo 2016).

Dall'esame del suddetto rapporto emergeva che la Società monitorata, nello spazio temporale oggetto di analisi, avesse superato i limiti in tema di affollamento pubblicitario così come fissati dall'articolo 38, comma 9, del *Tusmar* e specificamente nella seguente giornata: 27 novembre 2015 (dalle ore 2 alle ore 3, con valore: 30,3%, dalle ore 11 alle ore 12, con valore: 28,7 %, dalle ore 15 alle ore 16, con valore: 29,4 %).

Sulla base di quanto precede, in data 13 giugno 2016, il CO.RE.COM. adottava un atto di accertamento e contestazione (n. 2/2016) notificato in pari data (prot. CO.RE.COM. n. 3302 del 13 giugno 2016), per violazione dell'articolo 38, comma 9, del *Tusmar*, ove prevede che: *“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*.

2. Deduzioni della Società

In data 24 giugno 2016, nella sede dell'assemblea legislativa regionale della regione Marche, si teneva, su espressa richiesta della Società, un'audizione dei rappresentanti della stessa, sig. Amato Tontini e sig. Michele Tontini. In data 29 giugno 2016 (prot. CO.RE.COM. n. 3682) venivano presentate delle memorie, che sviluppavano gli elementi di difesa già anticipati in sede di audizione.

Il contenuti espressi in sede di audizione e nelle memorie possono essere sintetizzati come segue:

- la violazione relativa all'affollamento orario è stata causata da un errore tecnico. In particolare, nella giornata del 27 novembre 2015 un file contenente una trasmissione programmata non è risultato leggibile dalla regia automatica. Essendo tale regia programmata in maniera sequenziale, la regia, impossibilitata a leggere il file rovinato, ha provveduto a mandare in onda il file successivo, che era una sequenza pubblicitaria. In tal modo sono state erroneamente trasmesse due sequenze pubblicitarie non separate da un programma (che le avrebbe separate temporalmente), determinando l'affollamento rilevato. La Società ha già provveduto a risolvere il problema descritto, mettendo in atto una procedura di controllo dei *files*: gli stessi, prima di essere caricati in regia, vengono verificati da un *software* che ne determina l'affidabilità;

- nel corso degli anni di attività la Società ha sempre e costantemente rispettato la normativa vigente in materia senza incorrere in sanzioni;

- la Società si trova in una difficile situazione economica, ulteriormente aggravata dal pericolo che la frequenza di trasmissione, concessa dal Ministero dello Sviluppo economico, venga ad essere dismessa a causa di interferenze con i paesi esteri.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. ha proposto all'Autorità (prot. AGCOM 42760/2016), con deliberazione n. 90/2016, un provvedimento di archiviazione accogliendo le difese della Società.

In data 19 settembre 2016, l'Autorità inviava una richiesta di informazione al CO.RE.COM. per sapere in quale data lo stesso avesse ricevuto dalla Società Tele 2000 s.r.l. le copie delle registrazioni delle trasmissioni relative al periodo indicato, e in quale data le avesse poi trasmesse alla Società Ca.re.s. (prot. Agcom. n. 49490).

In data 20 settembre 2016 (prot. Agcom n. 49637) il Co.RE.COM. comunicava:

- di avere ricevuto le registrazioni delle trasmissioni dalla Società Tele 2000 s.r.l. nella data 2 febbraio 2016 (prot. CO.RE.COM. 381/2016);

- di aver trasmesso, in data 5 febbraio 2016 (prot. CO.RE.COM. 482/2016), alla società Ca.re.s Srcl le credenziali per accedere alle suddette registrazioni.

Quest'Autorità ritiene di archiviare il presente procedimento, per una ragione diversa e assorbente rispetto a quelle indicate dal CO.RE.COM., attinente al mancato rispetto di regole procedurali.

In particolare, dalla documentazione in atti, risulta la tardività dell'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del *Regolamento*.

Tale disposizione, come noto, prevede che l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi e le connesse valutazioni sono svolte, salvo casi particolari, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui gli Uffici hanno conoscenza formale dei fatti da verificare.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'attività preistruttoria necessaria a valutare l'avvio un procedimento sanzionatorio non può, per scelte organizzative dell'Amministrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito. La contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione devono, invero, bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolta (cfr. Consiglio di Stato 13 marzo 2015 n. 1330). Da tale punto di vista, a fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non può non tenersi conto del termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 223/90 (del. nn. 44/16/CSP e 45/16/CSP). Superato questo termine, i fornitori di

servizi di media audiovisivi, ben potrebbero non avere più a disposizione le registrazioni, con tutte le limitazioni che ne derivano per un efficace esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie, ricevute le registrazioni in data 2 febbraio 2016 (prot. CO.RE.COM. 381/2016), il CO.RE.COM., solo in data 13 giugno 2016, ha proceduto all'attività di accertamento, ben oltre quindi il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata, senza specificare alcunché in ordine alla ricorrenza di "casi particolari" che giustificano una deroga al citato termine. In aggiunta, sembra opportuno evidenziare che l'attività di verifica del superamento delle soglie percentuali di pubblicità consentite, traducendosi in un mera operazione di misurazione dei tempi, non appare oggettivamente di complessità tale da giustificare la mancata osservanza dell'ordinario termine di novanta giorni di cui all'articolo 3, comma 3, del *Regolamento*.

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Tele 2000 s.r.l. per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi